

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 43-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PEDRAZZI CIPOLLA)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a disporre l'accompagnamento coattivo

CONTRO IL SENATORE

EMILIO MOLINARI

per il reato di cui agli articoli 110 e 369 del codice penale
(autocalunnia)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 24 ottobre 1992

Comunicata alla Presidenza il 9 febbraio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 1° ottobre 1992, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Molinari, per il reato di cui agli articoli 110 e 369 del codice penale (autocalunnia).

In data 24 ottobre 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 27 ottobre 1992 e deferita alla Giunta il 3 novembre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 21 gennaio 1993.

Il senatore Emilio Molinari è stato ascoltato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 21 gennaio, nel corso della quale ha fornito chiarimenti, dichiarando in particolare di non volersi sottrarre al procedimento, riguardante anche persone non coperte dall'immunità parlamentare.

La domanda di autorizzazione a procedere trae origine dalla denuncia fatta, nell'aprile del 1991, contro alcuni cittadini di Monzambano, i quali in seguito sono stati processati davanti al Tribunale di Mantova per i reati di blocco stradale e resistenza aggravata a pubblico ufficiale; fatti che sarebbero emersi durante una manifestazione di protesta compiuta per opporsi alla costruzione di una discarica di rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune.

A seguito di questi fatti, e di altri analoghi avvenuti nello stesso giorno in località diverse (quali Buscate, in provincia di Milano, e Corte Madama), l'allora Coordinamento Nazionale Federazione dei Verdi, di cui il Senatore Molinari faceva parte, inviò, il 24 febbraio 1992, una lettera indirizzata alle Procure della Repubblica di Milano, di Cremona e di Mantova per assumersi la responsabilità politica delle manifestazioni di protesta che avevano promosso contestualmente nelle diverse località, e per esprimere la piena solidarietà

ai cittadini interessati ai provvedimenti giudiziari ed a quelli colpiti dalle conseguenze dei tumulti avvenuti nel corso delle manifestazioni.

Nella lettera i sottoscrittori dichiaravano di essere stati presenti comunque in una delle località, in cui quel giorno si svolgevano le manifestazioni e quindi di ritenersi corresponsabili dei reati per i quali le Procure intendessero procedere nei confronti dei cittadini. La lettera era sottoscritta dall'onorevole Gianni Mattioli, dal senatore Molinari (allora coordinatore nazionale), da Carlo Monguzzi, consigliere regionale della Lombardia e da Virgilio Bettini, deputato al Parlamento Europeo.

Tenendo presente che le manifestazioni di protesta erano indette in località diverse; che la lettera era indirizzata a tre Procure: Milano, Cremona e Mantova; che il senatore Molinari aveva preso parte alla protesta, anche se in luogo diverso rispetto a quello del Comune di Monzambano per i quali procedeva la Procura di Mantova, appare pressochè impossibile ipotizzare il reato di autocalunnia.

Del resto, nel dibattito in Giunta si è sottolineato, come le Procure interessate dalla lettera di autodenuncia fossero tre e che una sola abbia ritenuto di individuare un comportamento delittuoso tra i sottoscrittori.

A ciò si aggiunga che la fattispecie in esame può, più propriamente, inquadrarsi quale prolungamento dell'attività politica dei parlamentari. Per dovere di completezza di informazione si ricorda, inoltre, che la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 1993, per la analoga richiesta nei confronti dell'onorevole Mattioli (*Doc. IV, n. 110*), ha deliberato di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere.

Per tutte queste ragioni la Giunta - individuando nella domanda di autorizzazione a procedere gli estremi del *fumus*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

persecutionis di tipo oggettivo - ha deliberato, a maggioranza, di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Molinari.

Pertanto, *a fortiori* (in quanto assorbita dalla ricordata proposta di non concessione dell'autorizzazione al procedimento), deve intendersi nel senso del diniego la proposta

della Giunta relativamente all'ulteriore richiesta, avanzata dall'autorità giudiziaria, di autorizzazione a disporre l'accompagnamento coattivo per quegli atti delle indagini preliminari o del giudizio che richiedano la presenza fisica dell'indagato imputato.

PEDRAZZI CIPOLLA, *relatore*